

COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 Del 30-04-25

Oggetto: Tariffe TARI e scadenze anno 2025. Riapprovazione

L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di aprile con inizio alle ore 16:05 in Uta e nella sala delle adunanze, del Palazzo Civico in Piazza S'Olivariu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione Ordinaria** – in Prima convocazione.

Sono presenti:

PORCU GIACOMO	P	Melis Federica Giuseppa	P
Mua Michela	P	Pibia Rossano	P
Onali Andrea	P	Pillitu Marco	P
Manca Marta	P	Loche Barbara	A
Meloni Graziano	P	Pibia Giuseppe	A
Meloni Eleonora	P	Collu Chiara	P
Pinna Emanuele	P	Orru' Rebecca	P
Ena Cesare	P	Scalas Giosue'	P
Sarais Filippo	P		

risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sau Gianonio

Il Presidente Ena Cesare constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:

Sarais Filippo
Melis Federica Giuseppa
Collu Chiara

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

Tenuto conto che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

Visto l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

Considerato che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

Preso atto che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l’Allegato A alla delibera, dall’anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l’Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2), introducendo rilevanti novità quali:
 - o un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
 - o un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell’ambito di un successivo procedimento;
 - o una eventuale revisione *infra*-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall’Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- con la Delibera 389 del 3/08/2023 ha introdotto nuove regole sull’aggiornamento biennale 2024/2025 del MTR2 ha modificazione ed integrazione della deliberazione 363/2021;
- con la delibera n. 386/2023/R/rif del 3 agosto 2023 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, introduce nella definizione di rifiuti urbani anche quelli accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune. Tali specifiche componenti si aggiungono alla TARI o alla Tariffa corrispettiva, al fine di distribuire sulla collettività nazionale i relativi costi di gestione e oneri.
- le due componenti perequative introdotte dall’Autorità, le quali hanno avuto effettività a partire dal 1° gennaio 2024, sono: UR_{1,a} e UR_{2,a} e nello specifico riguardano:
 - *UR_{1,a}: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (sono i rifiuti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), della legge 60/22, considerati rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter) del d.lgs 152/06) e dei rifiuti volontariamente raccolti (sono i rifiuti di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 60/22, considerati rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter) del d.lgs 152/06), con unità di misura €/utenza per anno;*

- *UR_{2,a}: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno.*
- tali componenti perequative non trovano applicazione diretta all'interno del Piano Economico Finanziario non rientrando nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, bensì vengono inserite in fase di elaborazione della bollettazione. Le componenti perequative per il 2024 sono state inizialmente poste pari a:
 - *UR_{1,a}: 0,10 €/utenza per anno;*
 - *UR_{2,a}: 1,50 €/utenza per anno.*
- i valori per le componenti perequative non sono da considerarsi fissati in quanto l'Autorità si riserva la possibilità di aggiornamento annuale, in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione nel caso della componente perequativa UR_{1,a}. Ragionamento simile viene attuato per la componente perequativa UR_{2,a}, coerentemente con le necessità di conguaglio o copertura scaturite da eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Dato Atto che:

- ai sensi del D.Lgs. 504/92, art. 19, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'addizionale provinciale, che ad oggi è determinato nella misura pari al 5% del tributo;
- ai sensi della Deliberazione ARERA n. 386/2023, dal 1° gennaio 2024, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalle due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1a, nella misura di 0,10 euro/utenza), sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi (UR2a, nella misura di 1,5 euro/utenza). Tali componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;

Richiamato il DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025, in vigore dal 28 marzo 2025, che individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, denominato «bonus sociale per i rifiuti»;

Considerato che le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al succitato decreto;

Richiamata la Deliberazione ARERA n. 133/2025 istitutiva della componente perequativa UR3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus

sociale per i rifiuti, espressa per il primo periodo di applicazione in 6 euro/utenza per anno;

Preso atto che la Deliberazione ARERA n. 133/2025 ha avviato il procedimento di concerto con le istituzioni di riferimento (ANCI, INPS, Garante Privacy) ai fini dell'implementazione dei sistemi e la disciplina delle procedure che consentano ai Gestori delle tariffe TARI l'accesso agli elenchi dei soggetti beneficiari del bonus rifiuti, che, si ribadisce, va riconosciuto automaticamente applicando già a partire dalla TARI 2025 lo sconto del 25%. Le disposizioni sopravvenute avranno i propri diretti effetti al momento della riscossione della tassa rifiuti per l'anno corrente;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che l'art. 3, comma 5-*quinquies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe) ha determinato termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell'approvazione delle disposizioni in materia TARI: *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n 13 del 30/04/2024 avente ad oggetto *“Validazione del Piano Economico e Finanziario (PEF TARI) della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2024-2025 secondo MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021 e aggiornato con deliberazione ARERA 389 del 2023”*, con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da coprire con la tariffa della Tassa Rifiuti per l'intero periodo regolatorio 2024-2025 del MTR-2;

Dato atto che con la deliberazione del Consiglio Comunale di pari data sono stati determinati i costi del servizio di gestione della Tassa rifiuti per l'anno 2025 pari ad € 1.248.824,00;

Dato atto altresì che i costi da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n 2/DRIF/2020 (contributo MIUR paria ad € 6.298,66), ammontano ad € 1.242.525,58;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20/02/2025 di approvazione del DUP - Documento Unico di Programmazione periodo 2025/2027;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20/02/2025 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

Richiamato l'art. 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021, secondo cui *“al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all’Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2”*;

Visto il Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di pari data, vigente dal 01/01/2025 ed in particolare l'articolo 25 in tema di riscossione TARI che così dispone:

“La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di appositi documenti di riscossione contenenti tutti gli elementi essenziali previsti dal TQRIF di cui alla deliberazione ARERA n 15/R/RIF/2022, che verranno inviati una volta all'anno ai contribuenti secondo le modalità e i contenuti prescritti dal TITR - Testo integrato trasparenza rifiuti e dal TQRIF - Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il documento di riscossione verrà inviato in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. Il documento di riscossione deve contenere specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, autorizzare l'ente ad utilizzarla e definire la relativa procedura di attivazione.

Nel documento di riscossione o negli eventuali prospetti informativi allegati è riservato uno spazio dedicato alle eventuali comunicazioni di cui all'Articolo 3, comma 3.1, lett. s), ovvero comunicazioni all'utente da parte di ARERA rilevanti a fini regolatori o di carattere generale

In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso PagoPa, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, e di pagamento interbancari e postali.

Ai sensi dell'art. 1. co. 688, l. 147/2013 gli importi dovuti sono riscossi secondo le scadenze fissate dal Consiglio Comunale, garantendo almeno due rate a scadenza semestrale, salvo deroghe

consentite dalla norma. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della I^a rata.

Dato atto della deroga consentita dalla deliberazione ARERA n 133/2025/R/RIF del 1 aprile 2025 che consente la deroga per l'annualità 2025 di inviare le richiesta di pagamento TARI 2025 senza la previsione di almeno due rate a scadenza semestrale.

Ritenuto di applicare una ripartizione dei costi fissi fra utenze domestiche (70%) e utenze non domestiche (30%), nonché dei costi variabili tra utenze domestiche (70%) e utenze non domestiche (30%), tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene all'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

Dato atto che con deliberazione CC n 12 del 20/02/2025 sono state approvate le tariffe TARI e le scadenze TARI per l'anno 2025, senza tener conto del DPCM del 25 gennaio 2025 n 24 entrato in vigore solo il 28 marzo 2025 e della deliberazione ARERA n 133/2025/R/RIF approvata nella data successiva del 1 aprile 2025;

Accertato dover applicare quanto previsto dal DPCM del 25 gennaio 2025 n 24 in tema di bonus sociale rifiuti e dalla deliberazione ARERA n 133/2025/R/RIF in tema di ulteriore componente perequativa UR3a che finanzia il bonus sociale rifiuti;

Tenuto conto che le tariffe approvate con deliberazione CC n 12 del 20/02/2025 non subiscono variazioni per effetto delle disposizioni appena sopra richiamate, in quanto il bonus sociale e la componente UR3a hanno riflessi solo in fase di emissione degli avvisi di pagamento TARI 2025;

Che, pertanto, si ritiene opportuno riapprovare le tariffe TARI 2025 e rimodulare le scadenze per la TARI 2025, in modo da consentire un unico invio degli avvisi di pagamento che contenga l'ulteriore componente perequativa UR3a e il bonus sociale rifiuti per gli aventi diritto;

Visto l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su

quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Ritenuto pertanto di procedere alla riapprovazione delle tariffe TARI senza alcuna variazione rispetto alla deliberazione n 12 del 20/02/2025 e delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI così rideterminate:

16/09/2025 prima rata e pagamento in unica soluzione;
16/10/2025 seconda rata;
16/11/2025 terza rata;
16/12/2025 quarta rata.

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere di regolarità del responsabile del servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Acquisito il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Udita la presentazione del punto posto all'O.d.g. da parte dell'Assessore Meloni G.;

Con voti favorevoli 12 e contrari 3 (Consiglieri: Scalas, Collu e Orrù) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

- Dare atto che con la deliberazione del Consiglio Comunale n 13 del 30/04/2024 sono stati determinati i costi del servizio di gestione della Tassa rifiuti per l'anno 2025 pari ad € 1.248.824,24;
- Dare atto altresì che i costi da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n 2/DRIF/2020 (contributo MIUR paria ad € 6.318,00), ammontano ad € 1.242.525,58;
- Di riapprovare le Categorie tariffarie e le Tariffe TARI anno 2025, senza alcuna variazione rispetto alla deliberazione n 12 del 20/02/2025, così come di seguito indicato:

1. Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattament o per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzional e di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	111.134,6 8	0,81	1.176,97	0,80	0,601784	68,653237
1 .2	Due componenti	131.873,2 7	0,94	1.218,91	1,60	0,698366	137,306474
1 .3	Tre componenti	103.207,6 6	1,02	928,73	2,00	0,757802	171,633093
1 .4	Quattro componenti	62.613,38	1,09	550,05	2,60	0,809808	223,123021
1 .5	Cinque componenti	11.379,74	1,10	107,88	3,20	0,817237	274,612949
1 .6	Sei o piu' componenti	3.135,78	1,06	32,08	3,70	0,787519	317,521223

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	5.519,00	0,60	5,28	0,497368	1,065029
2 .4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	313,00	0,72	6,40	0,596841	1,290945
2 .8	Alberghi senza ristorazione	88,00	0,97	8,50	0,804078	1,714536
2 .9	Case di cura e riposo	4.228,00	1,06	9,36	0,878683	1,888007
2 .11	Uffici, agenzie	24.639,00	1,17	10,30	0,969867	2,077614
2 .12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1.861,00	0,74	6,52	0,613420	1,315150
2 .13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	3.651,00	1,09	9,54	0,903552	1,924315
2 .14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.032,00	1,43	12,57	1,185393	2,535497

2 .15	Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti	244,00	0,86	7,54	0,712894	1,520894
2 .17	Attività` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b	490,00	1,45	12,80	1,201972	2,581890
2 .18	Attività` artigianali tipo botteghe:falegname,idra	373,00	1,00	8,76	0,828946	1,766981
2 .19	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	108,00	1,31	11,49	1,085920	2,317650
2 .20	Attività` industriali con capannoni di produzione	10.963,00	0,94	8,25	0,779210	1,664109
2 .21	Attività` artigianali di produzione beni specifici	1.279,00	0,85	7,49	0,704604	1,510809
2 .22	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie, pub	1.206,00	3,74	32,96	3,100261	6,648367
2 .23	Mense,birrerie,amburgherie	1.059,00	2,74	24,07	2,271314	4,855164
2 .24	Bar,caffè`,pasticceria	2.446,00	3,00	33,50	2,486840	6,757291
2 .25	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	3.114,00	2,31	20,33	1,914867	4,100768
2 .27	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli	245,00	4,76	41,93	3,945786	8,457708
2 .31	Istituti penitenziari	36.606,00	1,42	12,51	1,177104	2,523394
2 .32	Agriturismo	2.917,00	1,35	11,92	1,119078	2,404385
2 .11	Uffici,agenzie-Riduzione tariffa variabile	628,00	1,17	10,30	0,969867	
2 .20	Attività` industriali con capannoni di produzione-Riduzione tariffa	19.758,00	0,94	8,25	0,779210	

- Di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, con l'aliquota del 5% come deliberata dalla Provincia territorialmente competente;
- Di dare atto che, come previsto dalla delibera Arera 386/2023, dal 1° gennaio 2024, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica l'incremento dato dalle due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1,a, nella misura di 0,10 euro/utenza), sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi (UR2,a, nella misura di 1,5 euro/utenza). Tali componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;
- Di dare atto che, come previsto dalla delibera Arera 386/2023 integrata dalla Deliberazione n. 133/2025, dal 1° gennaio 2025, sull'importo del tributo

comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica l'incremento dato dalla componente perequativa (UR3,a, nella misura di 6,00 euro/utenza) applicabile a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, come istituito dal DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025, in vigore dal 28 marzo 2025, che individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, denominato «bonus sociale per i rifiuti». Le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al succitato decreto;

- Di dare atto che le disposizioni di ARERA sopravvenute successivamente alla data di adozione della presente deliberazione avranno i propri diretti effetti al momento della riscossione della tassa rifiuti per l'anno 2025;
- Di riapprovare le scadenze per il pagamento della TARI 2025 in sostituzione di quelle approvate con deliberazione CC n 12 del 20/02/2025 così come di seguito indicate:

16/09/2025 prima rata e pagamento in unica soluzione;
16/10/2025 seconda rata;
16/11/2025 terza rata;
16/12/2025 quarta rata.

- Di pubblicare la presente Delibera sul portale del Federalismo Fiscale, in quanto, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conformemente alle specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'Allegato A del Decreto MEF del 20 luglio 2021.

Indi con successiva votazione di cui favorevoli 12 e astenuti 3 (Consiglieri: Scalas, Collu e Orrù) espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.14 del 16-04-2025, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta e sulla correttezza dell'azione amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.

Data: 16-04-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. FARCI ROBERTO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.14 del 16-04-2025, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarita' contabile della proposta.

Data: 17-04-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Niedda Eleonora

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Ena Cesare

Il Segretario Comunale
Sau Gianonio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)